

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1431-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1965

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1966

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — La Scuola europea di Varese è stata istituita nel settembre 1960 con decisione unanime del Consiglio superiore delle Scuole europee su richiesta della Commissione dell'Euratom per i figli dei dipendenti del Centro comune di ricerche nucleari di Ispra.

La Scuola è organizzata su basi giuridiche e didattiche analoghe a quelle delle scuole di Lussemburgo e di Bruxelles poichè persegue lo stesso scopo di permettere ai figli dei funzionari e dipendenti della Comunità europea di proseguire nel loro studio senza inconvenienti maggiori per il fatto che i loro genitori hanno dovuto trasferire la residenza della famiglia in altro Paese della Comunità per mettersi al servizio dell'Europa. A Varese, come pure per gli altri stabilimenti atomici dell'Euratom, a Karlsruhe in Germania, a Mol in Belgio e a Petten in Olanda, la Scuola europea rappresenta un fattore molto importante per l'assunzione dei ricercatori o tecnici i quali non accetterebbero di trasferirsi se non avessero la garanzia che lo studio dei loro figli è assicurato.

La Scuola, suddivisa in quattro sezioni linguistiche (italiano, francese, tedesco, olandese) offre evidentemente anche l'occasione di assicurare agli alunni di origine diversa lezioni, attività e svaghi in comune; permette loro con lo studio regolare delle loro reciproche lingue materne di conoscersi, stimarsi e vivere insieme; sviluppa fra di loro uno spirito di cooperazione e di convivenza pur coltivando la fedeltà e il rispetto alla propria patria. La Scuola costituisce anche per i Paesi partecipanti un'esperienza comune utile per il confronto dei programmi, lo scambio delle osservazioni pedagogiche e la messa in prova di metodi e di sussidi didattici; scambio tanto più proficuo in quanto gli organi della scuola stessa (Consiglio superiore e Consigli d'ispezione) riuniscono nel loro seno i direttori responsabili dell'insegnamento e degli scambi culturali nonchè gli ispettori centrali delle sei Nazioni della Comunità.

La Scuola europea di Varese, nella quale anche figli di cittadini italiani residenti a Varese o in provincia possono essere ammessi

alle condizioni fissate dal Ministero della pubblica istruzione e nei limiti dei posti disponibili, conta nel corrente anno scolastico 1.060 alunni che si ripartiscono come segue: Germania 187; Belgio 137; Francia 215, Italia 339; Lussemburgo 10; Olanda 103; diversi 68. Gli alunni i cui genitori non dipendono dal Centro sono 278 fra i quali 200 italiani.

Nel giugno 1965, per la prima volta, gli studenti dell'ultimo anno di liceo sono stati sottoposti agli esami di licenza liceale europea e 11 su 13 candidati hanno conseguito il diploma europeo che permette loro di proseguire nello studio universitario dei Sei Paesi al pari degli altri 275 diplomati delle Scuole europee di Bruxelles e Lussemburgo.

La Scuola europea di Varese è retta giuridicamente dallo Statuto della Scuola europea firmato dall'Italia nel 1957 ed esteso alla scuola di Varese ed alle altre scuole nuove (di Mol nel 1960, di Karlsruhe nel 1961 e di Petten nel 1962) con Protocollo firmato dai plenipotenziari italiani il 13 aprile 1962, ratificato dal Parlamento italiano e promulgato, con legge 19 maggio 1965, n. 577, dal Presidente della Repubblica.

L'articolo 28 dello Statuto-base dispone che « il Consiglio superiore può negoziare con il governo dello Stato in cui ha sede la scuola qualsiasi accordo complementare allo scopo di garantire alla scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento ». Venne così negoziata una Convenzione fra il Consiglio superiore e il Ministero degli affari esteri, assistiti dai delegati del Ministero dell'interno e delle finanze, allo scopo di facilitare l'installazione ed il funzionamento della scuola.

Pertanto detta Convenzione accorda alla scuola le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte immobiliari sul reddito nonchè dalle sovrimposte comunali e provinciali agli immobili della scuola ed a quelli adibiti ai fini istituzionali (articolo 4);

b) lo stesso trattamento di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane per quanto concerne le imposte indirette (articolo 4);

c) l'esenzione da dazi doganali per la importazione del materiale destinato all'installazione ed al funzionamento della scuola (articolo 5); detto materiale potrà essere ceduto a titolo oneroso o gratuito sul territorio italiano soltanto previo il consenso dell'autorità italiana e mediante il pagamento dei relativi diritti doganali calcolati sulla base del valore accertato al momento della cessione.

Gli articoli 6, 9, 10 stabiliscono delle agevolazioni al personale insegnante e amministrativo della scuola e precisamente: (articolo 7) una speciale carta di soggiorno verrà rilasciata dal Ministero degli affari esteri al personale non avente nazionalità italiana; (articolo 9) lo stesso personale in occasione della sua prima immissione in servizio in Italia gode del diritto di importare in esenzione dai diritti doganali, dal Paese dell'ultima residenza o dal Paese di cui è cittadino, la propria mobilia ed i propri effetti personali e l'autovettura, purchè siano usati e ne faccia richiesta non oltre 12 mesi dalla entrata in Italia; allo stesso personale verrà (articolo 10) applicato a sua scelta il regime di previdenza sociale vigente in Italia oppure quello del Paese di origine, oppure quello predisposto dalla scuola stessa.

Tutte le disposizioni di cui sopra trovano la loro giustificazione nel fatto che i sei Paesi contribuiscono al funzionamento della scuola e che le altre scuole europee situate in altri territori godono condizioni similari, anzi qualche volta più favorevoli.

Per quanto riguarda i fabbricati costruiti sul terreno messo a disposizione dell'Euratom dal Comune di Varese, l'articolo 1 della Convenzione prevede che « il Governo della Repubblica italiana provvederà alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici concessi alla scuola. Esso si impegna a fornire alla scuola l'arredamento e il materiale didattico e scientifico secondo le esigenze della scuola stessa ». Questa disposizione si basa sul fatto che la scuola ha lo statuto giuridico di un istituto pubblico nei riguardi della legislazione di ciascuna delle parti contraenti. D'altra parte ha anche un va-

lore di reciprocità poichè il Governo del Belgio per le scuole di Bruxelles e di Mol e il Governo del Lussemburgo per la scuola di Lussemburgo provvedono alla manutenzione degli edifici scolastici da loro costruiti.

Per l'adempimento dell'articolo 1 della Convenzione il Governo italiano per mantenere il suo contributo in limiti definiti ha precisato, in una lettera allegata alla Convenzione, che lo stesso verserà, in tre annualità, alla direzione della scuola un ammontare *una tantum* di lire 63 milioni per l'arredamento e la fornitura del materiale didattico e scientifico; e che a partire dall'esercizio 1966-67 verserà alla scuola per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico la cifra annuale di 5 milioni.

Si deve aggiungere che, durante il lasso di tempo necessario alla procedura di ratifica, il Consiglio di amministrazione ha dovuto provvedere, per assicurare l'insegnamento ai 1.060 alunni della scuola, all'installazione delle aule e all'acquisto del materiale didattico e scientifico per somme anche superiori, che sono state anticipate sia dall'Euratom, sia dal fondo di riserva della scuola. La cifra stanziata dal Governo italiano servirà pertanto essenzialmente a rimborsare gli anticipi effettuati.

L'articolo 3 del disegno di legge dispone che si provveda all'adempimento degli impegni assunti nella lettera allegata alla Convenzione e ricordati poco sopra con 28 milioni nell'anno finanziario 1963-64, con 9 milioni nel bilancio del secondo semestre 1964, con 17.500.000 nel bilancio 1965 e 11 milioni nel bilancio 1966.

La somma di questi 4 stanziamenti risulta di lire 65.500.000, che corrisponde precisamente alla somma *una tantum* di 63 milioni per l'arredamento e materiale didattico e scientifico più la quota della annualità di 5 milioni annui per la manutenzione ordinaria corrispondente al secondo semestre del 1966 cioè di lire 2.500.000.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge; essa propone soltanto che, al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31 dicembre 1964 », siano aggiunte le altre: « sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Per quanto è stato sopra scritto si deve riconoscere che la Convenzione e la lettera che di essa fa parte rispondono a una vera necessità per i figli dei funzionari e dei ricercatori del Centro comune di ricerche nu-

cleari di Ispra e che si ispirano alla politica del Governo italiano di favorire le iniziative di carattere europeo.

Si propone pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge, con la modificazione suggerita dalla 5^a Commissione.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della Scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Identico.